

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 442

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia

*(Parere ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1,
della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 febbraio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI /D 273/12

Roma, 27.2.2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012.

Lochalmente


Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.71 del 18.3.2011 è stata pubblicata la Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/1765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del consiglio relative alla metrologia.

Le premesse della Direttiva evidenziano come la politica dell'Unione per una migliore regolamentazione sottolinea l'importanza della semplificazione delle norme nazionali e dell'Unione in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.

Le direttive abrogate risultano infatti tecnicamente superate e riferite a strumenti di misura sempre meno utilizzati, per cui tale datata disciplina europea può essere ormai completamente surrogata, per eventuali residue esigenze, dalla coesistente disciplina metrologica nazionale e dai normali sistemi di mutuo riconoscimento nell'ambito della libera circolazione di mercato, oltre che dall'inserimento di eventuali nuove norme più adeguate in materia nella direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 che regola attualmente nell'ambito europeo gli strumenti di misura secondo il nuovo approccio.

La direttiva 2011/17/UE prevedeva all'articolo 5 che gli Stati membri dovevano pubblicare ed adottare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della stessa e applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2011. Per le restanti disposizioni il termine di recepimento è invece più ampio, ma è comunque opportuno un recepimento contestuale.

I criteri e i termini per l'esercizio della delega per l'adozione del decreto legislativo di recepimento sono fissati dal comma 1 dell'articolo 9 e dal comma 1 dell'articolo 24 della legge comunitaria per il 2010. Nella direttiva è stato previsto, infatti, per l'abrogazione della direttiva 71/349/CEE concernente la stazzatura delle cisterne natanti, il termine del 30 giugno 2011. Essendo tale termine scaduto, la Commissione, il 29 settembre u.s., ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/1078 ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per mancata attuazione del provvedimento. Per l'abrogazione delle altre direttive contemplate il termine di scadenza per il recepimento è il 1 dicembre 2015. Con il presente provvedimento, pertanto, si mira al superamento della suddetta procedura di infrazione.

Considerata anche la sinteticità e semplicità del dispositivo abrogativo da adottare, si provvede all'immediato recepimento della direttiva 2011/17/UE nell'ordinamento interno.

I vari articoli e commi dello schema di decreto legislativo corrispondono pressoché testualmente alle specifiche disposizioni della direttiva, naturalmente riformulando i riferimenti alle direttive abrogate come riferimenti alle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.



In particolare:

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 della direttiva da recepire e fissano le decorrenze di abrogazione delle norme interne di attuazione delle direttive abrogate, fatta salva la necessità di fissare l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, dall'entrata in vigore del presente decreto e non dal 1 luglio 2011, come previsto dalla direttiva per l'abrogazione della direttiva 71/349/CEE;

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva da recepire, e concernono la residua validità transitoria degli adempimenti effettuati sulla base delle predette norme interne, fino alla data di abrogazione per le stesse individuata;

- l'articolo 3 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, che prevedono una specifica procedura di revisione dei termini di abrogazione e delle disposizioni transitorie della direttiva, e consente l'eventuale recepimento di tali modifiche della direttiva mediante provvedimento amministrativo, in coerenza con quanto già previsto in termini generali dall'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Non essendo prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo l'abrogazione di norme vigenti, già in gran parte in disuso, la disposizione non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, né richiede specifiche valutazioni di impatto. Per maggior garanzia di tale invarianza finanziaria è stata comunque introdotta all'articolo 4 la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 5 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.



Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia

Referente AIR: Isabella Flajban – Ufficio Legislativo – Tel. 06.4705.2557

Sezione I. Il contesto e gli obiettivi

a.) *La sintetica descrizione dal quadro normativo vigente*

La legislazione nazionale oggi vigente nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame è la seguente:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non è già abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche;
- f) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/217 relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- g) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
- h) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

La norma che si propone abroga, con due diverse decorrenze, tutte le predette disposizioni di diritto interno, in attuazione della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che ha a sua volta abrogato, con le stesse decorrenze, le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE a suo tempo attuate con le predette norme nazionali.



b.) L'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La vigente situazione normativa nazionale è oggi non allineata con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2011/17/UE in quanto il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali attuative di direttive comunitarie abrogate darebbe adito ad un non corretto mercato unico degli strumenti metrologici (facendo erroneamente ritenere solo in Italia che esista la possibilità di continuare e marcare CE strumenti metrologici che non corrisponderebbero più ai requisiti per essi vigenti nell'intera Unione europea) oltre che ad un inutile appesantimento delle raccolte della normativa.

c.) La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il problema da risolvere è naturalmente in primo luogo quello di provvedere, prima possibile, al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

La direttiva da attuare prevedeva che, entro il 30 giugno 2010, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare almeno le prime disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

In secondo luogo si tratta di abrogare norme desuete, provvedendo alla conseguente semplificazione delle norme nazionali quale elemento per migliorare la competitività delle imprese

d.) La descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento

L'obiettivo da realizzare è direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nell'abrogazione della normativa metrologica non più utilizzata o attuale, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali strumenti nel mercato interno e maggiore chiarezza normativa per gli operatori.

e.) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari diretti sono il Ministero dello sviluppo economico per il rilascio delle approvazioni di modello, gli operatori economici del settore interessato (fabbricanti degli strumenti metrici, manutentori, utenti metrici) e le amministrazioni competenti per quanto concerne le attività di sorveglianza del mercato; i destinatari indiretti sono i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in questione.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

Non è stato necessario svolgere in questa fase ed a livello nazionale procedure di consultazione delle parti interessate ai fini dell'adozione del decreto legislativo in quanto il provvedimento è totalmente vincolato dalla direttiva comunitaria da attuare e, comunque, non prevede nuovi obblighi od adempimenti né un livello di regolazione superiore a quello comunitario, ma solo l'abrogazione di norme vigenti ormai scarsamente utilizzate ed in corso di sostituzione da parte delle nuove disposizioni comunitarie del nuovo approccio, senza disposizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva .



Peraltro la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata, a sua volta, oggetto di procedure di consultazione in sede comunitaria (con corrispondenti informali e indirette consultazioni anche delle associazioni interessate nazionali, tramite le associazioni di livello europeo cui le stesse aderiscono) da cui è emersa una sostanziale condivisione da parte delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'opportunità di abrogare le norme in questione ed in merito alle decorrenze previste per tale abrogazione ed alle disposizioni transitorie previste per evitare effetti negativi in conseguenza di tale abrogazione.

Le parti in causa sono state consultate dalla Commissione nel corso di un periodo della durata di otto settimane fino al 15 luglio 2008. La consultazione ha potuto contare sul supporto dell'OILM (Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale) e sul WELMEC (*European cooperation in legal metrology*) di cui fanno parte tutti i Paesi dell'Unione europea, inclusa l'Italia.

Questa Amministrazione ha peraltro effettuato una ricerca presso le principali categorie rappresentative sull'intervento regolatorio. Non si è tuttavia in grado di specificare tutte le sigle perché le informazioni di dettaglio non sono state archiviate.

Al tempo stesso è stato avviato uno studio esterno sui sei settori coperti dalle otto direttive; i sei settori hanno dimensioni ridotte e le parti in causa non fanno menzione di alcun ostacolo al commercio. Va osservato che il progresso tecnologico viene preso in considerazione grazie ad una standardizzazione volontaria a livello internazionale ed europeo.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero)

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Anche a questo riguardo valgono le medesime considerazioni di cui alla sezione 3 essendo l'intervento totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva e vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore. L'intervento regolatorio non introduce disposizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva e, al tempo stesso, non determina un vuoto normativo in quanto rimangono in vigore le norme nazionali preesistenti al recepimento nelle materie disciplinate dalle direttive abrogate.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a.) Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti poiché la disciplina non introduce nuovi obblighi rispetto a quelli oggi vigenti, mentre gli effetti di semplificazione derivanti dalle abrogazioni normative disposte sono stati già positivamente valutati in sede comunitaria.

b.) gli svantaggi ed i vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti



b.1) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività:

L'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo è minimo, trattandosi di norme desuete, ma certamente positivo, in relazione alla semplificazione e riduzione della legislazione che gli uffici dovrebbero applicare e il cui rispetto da parte degli operatori deve essere sorvegliato.

b.2) Impatto sui destinatari diretti

Anche in questo caso l'impatto a regime sui destinatari diretti è sicuramente positivo trattandosi di previsione volta a semplificare la normativa da applicare e ad armonizzarla, favorendo una competizione leale e corretta sul mercato. Nell'immediato l'assenza di problemi di impatto è garantito dalle disposizioni transitorie introdotte e dalle diverse decorrenze delle abrogazioni normative previste.

b.3) Impatto sui destinatari indiretti

Anche in questo caso l'impatto sui destinatari indiretti è positivo trattandosi di norme desuete, in quanto l'abrogazione delle norme del vecchio approccio fa sì che i fabbricanti debbano fornire agli utenti metrici, a vantaggio anche dei consumatori, strumenti rispondenti alle prescrizioni delle più recenti direttive adottate in materia.

c.) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei.

L'intervento regolatorio non introduce nuovi obblighi informativi e pertanto nuovi costi amministrativi ricadenti su privati ed imprese.

d.) L'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

Per le considerazioni sopra esposte non sono state esaminate altre opzioni.

e.) Le condizioni ed i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguare risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non vi sono condizioni o fattori particolari esterni da evidenziare che possono avere effetti negativi. Si segnala inoltre che non ci sono comunque oneri a carico di amministrazioni pubbliche o privati.



Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del sistema Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e favorisce una competizione leale e corretta sul mercato e contribuisce alla semplificazione normativa che è elemento indispensabile di competitività delle imprese. Il livello di regolazione in materia che deriva da tale intervento abrogativo non è superiore a quello comunitario. Non vi sono infatti disposizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva .

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento

a.) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento

Competenti Uffici della Direzione generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica

b.) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

La necessaria pubblicità dell'intervento è affidata alle normali azioni amministrative, dalla pubblicazione della nuova norma sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, oltre che in Gazzetta ufficiale, alle normali attività di informazione al pubblico ed agli operatori interessati curate dagli uffici amministrativi competenti.

c.) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

I competenti Uffici della Direzione generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica sono responsabili del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio. E' prevista, inoltre, in sede comunitaria, una valutazione successiva di impatto e non vi è esigenza di particolari verifiche aggiuntive in sede nazionale. E', tuttavia, già prevista dal provvedimento, limitatamente agli aspetti tecnici, la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazione da successive modifiche della direttiva recepita, anche in conseguenza degli esiti del meccanismo di revisione e valutazione successiva di impatto in sede comunitaria.

d) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

In via prioritaria, la VIR - che sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa tecnica - riguarderà la congruenza dell'impostazione del provvedimento, rispetto alle esigenze di chiarezza regolatoria da parte degli operatori e alle evoluzioni della disciplina comunitaria in materia.

Si specifica che sarà prioritariamente preso in esame l'aumento della libera circolazione degli strumenti nel mercato interno al fine di valutare le risposdenza degli effetti derivanti dall'intervento regolatorio rispetto agli obiettivi perseguiti.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Referente ATN: Dr.ssa Isabella Flajban Tel. 06-47052557

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 9, comma 1, della legge comunitaria 2010. L'obiettivo da realizzare è direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nell'abrogazione della normativa metrologica non più utilizzata o attuale, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali strumenti nel mercato interno e maggiore chiarezza normativa per gli operatori. La vigente situazione normativa nazionale è oggi non allineata con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2011/17/UE in quanto il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali attuative di direttive comunitarie abrogate darebbe adito ad un non corretto mercato unico degli strumenti metrologici (facendo erroneamente ritenere solo in Italia che esista la possibilità di continuare e marcare CE strumenti metrologici che non corrisponderebbero più ai requisiti per essi vigenti nell'intera Unione europea) oltre che ad un inutile appesantimento delle raccolte della normativa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo è necessario per eliminare dall'ordinamento interno disposizioni ormai desuete in materia di metrologia che avevano attuato le direttive comunitarie ormai abrogate.

La legislazione nazionale oggi vigente nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame e da abrogare in attuazione della nuova direttiva da recepire è la seguente:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non è già abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche;



- f) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/217 relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- g) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
- h) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'impatto sulla normativa vigente riguarda l'abrogazione delle predette norme desuete, in vista della progressiva estensione del ricorso alla disciplina del nuovo approccio comunitario relativamente agli strumenti di misura.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa e non ci sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano in materia (pesi e misure) che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione è di esclusiva competenza statale. Non possono essere individuati, conseguentemente, aspetti potenzialmente configgenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni, mentre nulla è innovato relativamente al trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni già svolte dai soppressi Uffici provinciali metrici dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Non vi sono problematiche da rilevare, considerato che le norme previste nel decreto di recepimento della direttiva 2011/17/UE vanno ad eliminare dall'ordinamento interno disposizioni ormai desuete in materia di metrologia che avevano attuato direttive comunitarie ormai abrogate.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di disposizioni esclusivamente a contenuto abrogativo di norme ormai desuete, non si determina alcuna rilegificazione. L'effetto invece è quello di una semplificazione dell'ordinamento. Si è inoltre previsto lo strumento della delegificazione in tema di aggiornamento e modifica delle disposizioni degli allegati al decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE, introducendo *ex novo* la norma che la prevede.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono allo stato progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.



Non vi sono particolari pronunce giurisprudenziali da segnalare né giudizi di costituzionalità pendenti dell'argomento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento risponde agli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Gli interventi proposti recepiscono, infatti, integralmente, le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2011/17/UE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.

All'art. 1 della direttiva è stato previsto, per l'abrogazione della direttiva 71/349/CEE concernente la stazzatura delle cisterne natanti, il termine del 30 giugno 2011. Essendo tale termine scaduto, la Commissione, il 29 settembre u.s., ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/1078, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per mancata attuazione del provvedimento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il recepimento della direttiva è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto.

Non vi sono giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo oggetto od analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

Non vi sono giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo oggetto od analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti i paesi dell'Unione europea sono chiamati a recepire puntualmente la direttiva in questione, che non offre opzioni rispetto alle quali possano essere individuate diverse linee di regolamentazione da parte dei diversi stati membri. Considerato che la Direttiva è stata pubblicata solo il 18 marzo 2011, in prossimità del termine fissato per la sua attuazione, non si dispone ancora di dati in merito al recepimento della stessa da parte degli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto in esame non introduce nuove definizioni e riprende per il resto i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.



Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi. La correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come già precisato, le disposizioni introdotte sono interamente abrogative, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente abrogato e non novellato le direttive anteriori vigenti in materia.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto legislativo abroga **esplicitamente** tutte le disposizioni normative nazionali attuative delle direttive comunitarie abrogate in materia di metrologia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono effetti retroattivi né reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' prevista, limitatamente agli aspetti tecnici, la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazione da successive modifiche della direttiva recepita, essendo espressamente previsto un meccanismo di revisione e valutazione successiva di impatto in sede comunitaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Si tratta di un provvedimento meramente abrogativo e non si rilevano, pertanto, esigenze di commissionare ulteriori apposite elaborazioni statistiche.



Relazione tecnica

Il presente schema di decreto legislativo nasce dall'esigenza di recepire la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Non è infatti prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo l'abrogazione di norme vigenti, già in gran parte in disuso.

Per maggior garanzia di tale invarianza finanziaria è stata comunque introdotta all'articolo 4 la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

Il presente schema di decreto legislativo è stato approvato in sede di Consiglio
della Regione Siciliana, nella seduta del 10 febbraio 2012, con il voto
avanzato

fr POSITIVO NEGATIVO

Il Regioniera Generale dello Stato
Cont'o

10 FEB. 2012





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/MS/POC/2122

E, p.c.:

Roma, **14 FEB. 2012**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministro per gli Affari Europei - Settore Legislativo


Al Ministero dello Sviluppo Economico - UL
ROMA

All'Ufficio Legislativo/ Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 10429 del 14 febbraio 2012, con la quale si restituisce il predetto provvedimento bollinato (allegato), unitamente alla relazione tecnica verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO


12773



MS
57
POCSM

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

FEB 2012

Roma,

Prot. N. 10429
Prot. Entrata N. 10296
Allegati: 1
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
14 FEB. 2012
Prot. n. 2100

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/CE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/17/UE RELATIVA ALL'ABROGAZIONE DI ALCUNE DIRETTIVE IN MATERIA DI METROLOGIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non è già abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;



- d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;
 - e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti legislativi:
- a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

ART. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, rimangono validi.
2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma dei seguenti decreti:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874;
 - d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875;
 - e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435.
3. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche, fino al 30 novembre 2025.

ART. 3

(Aggiornamento)

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e della decorrenza delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



ART. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

